



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

OGGETTO: Proroga della durata del Contratto Esecutivo OPA, stipulato in data 28 marzo 2007 in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA, CIG derivato Z212244FE6 avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), di seguito denominato "regolamento";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale

dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto l'art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005, il Capo VIII del D.Lgs. medesimo, "Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali ... definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "*Codice degli appalti pubblici*" e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC ed in particolare: le Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/9/2016, le Linee Guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 1007 dell'11/10/2017, le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, le Linee guida n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 4 del 10/01/2018, le Linee Guida n. 6 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice" approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 16 novembre 2016 con deliberazione n. 1293 del 10/10/2017 aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 1008 dell'11/10/2017, le Linee Guida n. 8 recanti "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 13 settembre 2017 con deliberazione n. 950 del 10/10/2017;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate - a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o

servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Vista la Legge, 27/12/2017 n° 205, G.U. 29/12/2017 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

Visto il budget per l'anno 2018 dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Considerato che:

- in data 25 maggio 2006 l'ex CNIPA, oggi DigitPA, ha stipulato, ai sensi dell'art 15 l. n. 59/1997, quattro Contratti Quadro (definiti come contratti quadro OPA) con i rispettivi Fornitori risultati assegnatari della gara per licitazione privata n. 1/2005, relativa all'affidamento dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, tra i quali Wind Telecomunicazioni S.p.a.(Contratto Quadro OPA n. 5/2006), cui sono state assegnate un numero di amministrazioni originanti il 10% del consuntivo RUPAIPathnet alla data del 31 dicembre 2004;
- l'art. 5 del Contratto Quadro OPA stabilisce che il medesimo ha una durata di 5 anni e pertanto la scadenza del medesimo è individuata nella data del 25 maggio 2011, con facoltà per Cnipa, di rinnovo per un periodo massimo di quattro anni, giacchè al momento della conclusione dello stesso, la legge n. 537/1993 con le relative s.m.i. consentiva alle Pubbliche Amministrazioni - secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 - di avvalersi della facoltà di rinnovo dei contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi, prevedendo tuttavia, all'art 7, comma 2, lettera f), l'istituto della ripetizione di servizi analoghi;
- in osservanza a quanto previsto dall'art 13 della lettera d'invito relativa alla procedura ristretta richiamata il CNIPA ha individuato l'Agenzia Italiana del Farmaco tra quelle tenute a stipulare, ai sensi dell'art 12 D. lgs. n. 42/2005, il contratto esecutivo OPA, nell'ambito del relativo contratto quadro di riferimento, con Wind;
- l'AIFA pertanto ha stipulato il contratto esecutivo OPA con il fornitore Wind in data 28/03/07, con durata quinquennale a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto quadro OPA di riferimento;
- anche successivamente alla sopravvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 23 della legge n. 62/2005 (legge comunitaria 2004) dell'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, della citata legge n. 537/1993, che ammetteva il rinnovo dei contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi, permane la possibilità di utilizzare lo strumento della ripetizione di servizi analoghi; infatti è espressamente previsto anche dal D.lgs. n. 163/2006 - che si qualifica, quindi, quale *lex posterior* - che all'art. 57, comma 5, lettera b) prevede che la procedura negoziata è consentita "per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario";

- l'intervenuta modifica al quadro normativo in materia di rinnovo dei contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi non impedisce - ricorrendone i presupposti – l'applicazione dell'istituto della ripetizione di servizi analoghi;
- nell'adunanza del 25 maggio 2009, in considerazione della sopravvenuta esigenza di disporre di servizi integrativi al fine di ampliare le funzionalità del SPC, includendo prestazioni rese possibili dall'evoluzione tecnologica e, al contempo, di garantire la continuità del Sistema medesimo, all'esito di un'apposita procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha stipulato con Wind Telecomunicazioni S.p.a. un distinto Contratto Quadro per la ripetizione di servizi analoghi (di seguito "Contratto Quadro Ripetizione OPA"), la cui scadenza è stata fissata al 25 maggio 2013;
- AIFA, in ragione dell'avvenuta scadenza del contratto esecutivo OPA avente ad oggetto i servizi SPC in data 27 marzo 2011 ed avendo Wind erogato i servizi in questione senza soluzione di continuità, con nota del 18 luglio 2011, ha richiesto a Wind di assicurare con continuità l'erogazione dei servizi SPC per un ulteriore anno in considerazione del pubblico interesse alla fruizione degli stessi e della possibilità di proseguire il rapporto contrattuale con Wind facendo ricorso all'istituto della ripetizione dei servizi analoghi, anche in forza del parere espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato, n. 955 /2009 e del conseguente ricorso alla ripetizione dei servizi analoghi nell'ambito dell'accordo quadro OPA tra CNIPA e Wind;
- l'Agenzia ha successivamente provveduto alla stipula del contratto per la ripetizione dei servizi analoghi con il fornitore Wind per il triennio 2011-2013, fissando la data di scadenza del medesimo al 27 marzo 2013 e prorogandola poi al 25 maggio 2013 con determina DG n. 354 del 21 dicembre 2012;
- con nota del 9 maggio 2013, Consip S.p.A. - in qualità di soggetto deputato allo svolgimento delle "attività di centrale di committenza relative ... al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'art. 83 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82", (conformemente a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135) – dato atto, da un lato, dei mutamenti del quadro normativo di riferimento che hanno reso impossibile la tempestiva indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione, e, dall'altro, dell'inoltro, in data 8 aprile 2013, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di un'istanza di parere in merito alla possibilità di prorogare la durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA, ha richiesto a Wind Telecomunicazioni S.p.a. – che ha accettato – di impegnarsi a fornire, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2013, i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC, come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, facendo salvo il diritto di recesso della stessa Consip S.p.A. qualora, prima del 25 maggio 2015, si addivenga alla aggiudicazione della nuova gara, alla individuazione dei nuovi fornitori e all'attivazione dei servizi e alla relativa migrazione;
- con nota prot. n. 0046841 del 20/05/2013, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si è pronunciata fornendo indicazioni in merito alla possibilità per Consip S.p.A. di disporre la proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA;
- conseguentemente, Consip S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.a. hanno proceduto in data 24 maggio 2013 alla proroga della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2015, fermi restando i prezzi, i patti e le condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.p.A. qualora si addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività indetta con Bando di gara inviato per la pubblicazione in data 21 maggio 2013, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla eventuale migrazione degli stessi relativamente ai Contratti

Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA);

Viste le conseguenti proroghe del Contratto esecutivo OPA formalizzate tra AIFA e Wind ed in particolare:

- la proroga autorizzata con determina AIFA DG n. 658/2013 avente decorrenza a partire dal 25/05/2013 e validità per mesi n. 12 (dodici) ovvero sino al 24/05/2014 – CIG 398246848E;
- la proroga autorizzata con determina AIFA DG n. 829/2014, avente decorrenza a partire dal 25/05/2014 e validità per mesi n. 4 (quattro) ovvero sino al 25/09/2014 – CIG 398246848E;
- la proroga autorizzata con determina AIFA DG n. 1151/2014, avente decorrenza a partire dal 25/09/2014 e validità per mesi n. 4 (quattro) ovvero sino al 24/01/2015 – CIG 398246848E;
- la proroga autorizzata con determina AIFA DG n. 422/2015, avente decorrenza a partire dal 25/01/2015 e validità per mesi n. 4 (quattro) ovvero sino al 24/05/2015 – CIG 6218067F33;
- la proroga autorizzata con determina AIFA DG n. 1125/2015 avente decorrenza a partire dal 25/05/2015 e validità per mesi n. 6 (sei) ovvero sino al 24/11/2015 – CIG 6354724423;
- la proroga con determina AIFA DG n. 427/2016 avente decorrenza a partire dal 25/11/2015 e validità per mesi n. 13 (tredici) ovvero sino al 31/12/2016 – CIG 662921379F;
- la proroga con determina AIFA DG n. 1577/2016 avente decorrenza a partire dal 1/01/2017 sino al 25/05/2017 – CIG 6917966623;
- la proroga con determina AIFA DG n. 1008/2017 avente decorrenza a partire dal 26/05/2017 sino al 31/12/2017 – CIG 7089559928;

Considerato che:

- con nota Consip del 20/05/2015 è stato reso noto che Consip in data 28 aprile ha ufficializzato l'aggiudicazione della gara SPC2, alla quale seguiranno le attività necessarie per la stipula e i collaudi. Contestualmente, a garanzia della continuità dei servizi e per permettere alle Amministrazioni la gestione della migrazione verso il nuovo contratto, Consip ha proceduto ad effettuare un atto di proroga dal 26 maggio 2015 al 25 maggio 2017, funzionale a disporre del tempo necessario a che Consip S.p.A. possa completare l'aggiudicazione della gara e le successive attività di migrazione.

- il 19 maggio 2015 sono stati formalizzati, con gli operatori economici interessati, gli atti di proroga dei contratti quadro OPA e dei Contratti Quadro ripetizione OPA per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza in ambito SPC.

In particolare Consip S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. hanno proceduto alla proroga della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2017, fermi restando i prezzi, i patti e le condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.p.A. qualora si addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) indetta con Bando di gara inviato per la pubblicazione in data 21 maggio 2013, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi e alla eventuale migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA);

- con la sopracitata nota Consip del 20/05/2015, Consip ha comunicato che le amministrazioni pertanto possono procedere ad estendere di 24 mesi la durata del singolo contratto esecutivo

OPA e che, a tal scopo, è stato predisposto da Consip il file word "Fac-simile atto di proroga n.2 SPC";

- Consip S.p.A. e Agid hanno sottoscritto in data 24/05/2016 i contratti quadro per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (cosiddetta gara SPC2) con Tiscali, BT Italia e Vodafone Italia;

- sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, in data 15/06/2016, è stata pubblicata la composizione dei lotti di amministrazioni obbligate, assegnate ai tre fornitori selezionati secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, dalla quale risulta che AIFA è stata assegnata al fornitore Vodafone Italia S.p.A.;

- come comunicato da Consip sul proprio portale www.consip.it in data 23 maggio 2017, tutti i fornitori uscenti nell'ambito dei Contratti Quadro OPA e nei Contratti Esecutivi OPA del "SPC1" si sono obbligati unilateralmente, nell'ambito dei Contratti Quadro OPA e nei Contratti Esecutivi OPA del "SPC1", a compiere tutte le "attività necessarie ed utili" al fine di favorire la migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante, garantendo al tempo stesso "la continuità della prestazione dei servizi al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore", come previsto dall'art. 22.3 del Contratto Quadro OPA, dall'art. 21.4 del Contratto Esecutivo OPO, dall'art. 13.2 del Contratto Quadro OPO, dall'art. 12.2 del Contratto Esecutivo OPO;

- come rappresentato da Consip nella comunicazione sopra citata, "ciascuna Amministrazione, a condizione che abbia stipulato il nuovo contratto in ambito SPC2 e abbia predisposto uno specifico piano di migrazione, potrà continuare ad avvalersi dei servizi SPC1 con il relativo fornitore e ai prezzi del listino SPC1, nella misura strettamente necessaria per la migrazione progressiva dei servizi verso il nuovo fornitore SPC2";

Visto il contratto Esecutivo OPA stipulato dall'AIFA con Vodafone Italia S.p.A. in data 23 dicembre 2016 per la fornitura dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) e il relativo Progetto dei fabbisogni contenente il piano di migrazione dal Fornitore uscente;

Tenuto conto della necessità di AIFA di fruire senza soluzione di continuità del sistema SPC ovvero di una rete che collega tutte le P.A. consentendo loro di condividere e scambiare risorse informative;

Preso atto che con nota del 16 gennaio 2017, assunta al protocollo AIFA n. 8172/a del 27 gennaio 2017 veniva comunicata ad AIFA l'avvenuta operazione di fusione per incorporazione della Wind Telecomunicazioni S.p.A. in H3G S.p.A. con la relativa assunzione della seguente denominazione: Wind Tre S.p.A.;

Preso atto che il previsto switch dei servizi al nuovo fornitore SPC assegnato ad AIFA (Vodafone) alla data odierna non si è ancora concluso;

Tenuto conto che Wind Tre S.p.A., con decorrenza dal 1 gennaio 2018, ha continuato ad erogare i servizi di connettività e sicurezza per AIFA, senza soluzione di continuità e senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia;

Visto l'art. 1 comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e ss. mm. ii., in virtù del quale *"Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti"*;

Visto il Modulo di richiesta di acquisto previsto in budget, trasmesso dal Settore ICT in data 5/02/2018 con num. prot. ICT/MT/DC/12162/P e assunto in pari data al prot. n. 12240/A dell'Ufficio Contabilità e Bilancio, con il quale è stata richiesta, in ragione dell'allegata Relazione tecnica (allegato 1) redatta a cura del Settore ICT, la proroga del Contratto Esecutivo Ripetizione OPA sottoscritto con Wind Telecomunicazioni S.p.A. avente ad oggetto i servizi SPC fino al 30 aprile 2018, con una previsione di spesa per i servizi di connettività € 3.411,00 (tremilaquattrocentoundici/00) oltre IVA al mese per massimo n. 3 mesi per un totale di € 10.233,00 (diecimiladuecentotrentatre/00) oltre IVA, per i servizi di sicurezza € 4.663,00 (quattromilaseicentosestantatre/00) oltre IVA al mese per massimo n. 3 mesi per un totale di € 13.989,00 (tredicimilanovecentottantanove/00) oltre IVA, per n. 500 caselle PEC € 312,50 (trecentododici/50) oltre IVA al mese per n. 3 mesi per un totale di € 937,50 (novecentotrentasette/50), per un totale complessivo massimo di € 25.159,50 (venticinquemilacentocinquatanove/50) oltre IVA;

Vista la relazione IT, allegata al suddetto Modulo di richiesta di acquisto previsto in budget nella quale viene precisato che *"Premesso che nel corso dell'anno 2017 AIFA ha:*

- *aderito al contratto quadro denominato "SPC2" per i servizi di connettività e sicurezza del Sistema Pubblico di Connettività con il fornitore assegnato da AGID (Vodafone S.p.A.);*
- *concordato con tale fornitore un piano e un progetto dei fabbisogni;*
- *concordato un piano di migrazione, dal vecchio fornitore (Wind Tre S.p.A.) al nuovo, che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 Dicembre 2017, giorno di scadenza dell'ultimo rinnovo del contratto quadro "SPC1";*
- *ottenuto garanzia della prosecuzione del servizio da parte di Wind Tre, nelle more della suddetta migrazione, anche per il mese di gennaio 2018.*

Si rappresenta che, alla data odierna, il nuovo fornitore (Vodafone) non è ancora stato in grado di completare la migrazione concordata con successo.

Ciò premesso, tenuto conto che Wind Tre S.p.A. ha assicurato i servizi in oggetto senza soluzione di continuità e senza oneri per il mese di gennaio 2018, poiché si riteneva che entro tale mese si sarebbe realizzata la migrazione, si rende necessario, anche al fine di garantire ad AIFA il corretto funzionamento dei sistemi informatici, prorogare l'attuale Contratto Esecutivo OPA in essere con l'Operatore Wind Tre S.p.A fino al 30 aprile 2018, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in favore dell'Agenzia con preavviso di 30gg, per i servizi già erogati in precedenza e specificati nell'offerta allegata. Tale diritto di recesso potrà essere esercitato da questa Amministrazione qualora, prima della data indicata, venga ultimata la migrazione dei servizi al un nuovo fornitore Vodafone S.p.A.";

Preso atto del Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" in data 9/02/2018 n. 15/2018 attestante la relativa copertura finanziaria;

Preso atto della nota dell'8 maggio 2017 con la quale Wind Tre S.p.A. informava l'AIFA della scadenza del Contratto Esecutivo OPA "SPC 1" in data 25 maggio 2017 e dell'obbligo unilaterale assunto in qualità di fornitore uscente di compiere tutte le "attività necessarie ed utili" al fine di favorire la migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante, garantendo al tempo stesso "la continuità della prestazione dei servizi al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore", come previsto dall'art. 22.3 del Contratto Quadro OPA, nonché dell'obbligo di "mantenere attivi i contratti esecutivi in essere limitatamente a quanto necessario per le migrazioni verso il nuovo fornitore SPC2", rappresentando al contempo ad AIFA che l'Amministrazione "potrà continuare ad avvalersi dei servizi SPC1 ai prezzi del listino SPC1, nella misura strettamente necessaria per la migrazione progressiva dei servizi verso il nuovo fornitore SPC2";

Preso atto della nota assunta al prot. AIFA n. 12141 del 5/02/2018 in virtù della quale Wind Tre S.p.A. comunicava la proposta della "la prosecuzione dei servizi in essere (connettività, sicurezza e PEC) alle medesime condizioni contrattuali previste dall'Accordo Quadro SPC";

Preso atto della necessità di autorizzare detta proroga alle condizioni economiche indicate nel suddetto Modulo di richiesta di acquisto, come formulate nella citata Offerta economica del Fornitore del 2/02/2018 e pari per i servizi di connettività a € 3.411,00 (tremilaquattrocentoundici/00) oltre IVA al mese per massimo n. 3 mesi per un totale di € 10.233,00 (diecimiladuecentotrentatre/00) oltre IVA, per i servizi di sicurezza € 4.663,00 (quattromilaseicentosestantatre/00) oltre IVA al mese per massimo n. 3 mesi per un totale di 13.989,00 (tredicimilanovecentottantanove/00) oltre IVA, per n. 500 caselle PEC € 312,50 (trecentododici/50) oltre IVA al mese per n. 3 mesi per un totale di € 937,50 (novecentotrentasette/50), per un totale complessivo massimo di € 25.159,50 (venticinquemilacentocinquatanove/50) oltre IVA;

Considerato che Consip S.p.a. - in qualità di centrale di committenza in ordine al sistema pubblico di connettività, come disposto dall'art 4, comma 3-quater del D. L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012 - applica il contributo forfettario di cui all'art. 18, comma 3, del d. lgs. n.177/2009, nella misura del 3‰ (tre per mille) dell'importo complessivo delle proroghe medesime (entro 30 gg. dalla firma dell'atto di proroga);

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione alla stipula)

1. È autorizzata e resa esecutiva la proroga fino al 30 aprile 2018 del contratto avente ad oggetto l'erogazione in favore dell'Agenzia Italiana del Farmaco dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività da parte del fornitore Wind Tre S.p.a., come descritti all'interno della Relazione tecnica redatta dal Settore ICT e allegata al Modulo di richiesta di acquisto previsto in budget, prot. n. ICT/MT/DC/12162/P del 5/02/2018 per le motivazioni ivi indicate.

2. L'atto di proroga è garantito dalla fidejussione che verrà rilasciata in favore di AIFA nell'interesse di Wind Tre S.p.A fino al 30/04/2018.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. È autorizzata la spesa relativa ai servizi sopra richiamati quantificata in € 25.159,50 (venticinquemilacentocinquatanove/50) oltre IVA, di cui per i servizi di connettività a € 3.411,00 (tremilaquattrocentoundici/00) oltre IVA al mese per massimo n. 3 mesi per un totale di € € 10.233,00 (diecimiladuecentotrentatre/00) oltre IVA, per i servizi di sicurezza € 4.663,00 (quattromilaseicentosessantatre/00) oltre IVA al mese per massimo n. 3 mesi per un totale di 13.989,00 (tredicimilanovecentottantanove/00) oltre IVA, per n. 500 caselle PEC € 312,50 (trecentododici/50) oltre IVA al mese per n. 3 mesi per un totale di € 937,50 (novecentotrentasette/50)

2. È autorizzata la spesa di € 75,47 (settantacinque/47) in favore di Consip S.p.a., sede legale via Isonzo 19/E- 00198 Roma, C.F./P.IVA 05359681003, al fine di liquidare il contributo di cui all'art. 18, comma 3, del D. lgs. n. 177/2009, pari al 3‰ (tre per mille) dell'importo complessivo della su menzionata proroga del Contratto Esecutivo Ripetizione OPA.

3. Le spese graveranno sul budget dell'anno 2018.

Art. 3
(pagamenti)

1. Il pagamento a Wind Tre S.p.a. sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato dal fornitore e con le modalità indicate nel contratto di proroga.

2. È dato mandato all'Ufficio Contabilità e Bilancio dell'Agenzia di provvedere al pagamento in favore di Consip S.p.a. del contributo in esame mediante bonifico bancario senza spese per il beneficiario sul seguente IBAN: IT 38 0 03069 03240 100000005558 – Banca INTESA-SAN PAOLO come segue: causale del secondo bonifico di €75,47 (settantacinque/47): "Contributo proroga fino al 30/04/2018 Contratto Quadro Adesione OPA – CIG Z212244FE6".

Art. 4
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF).

2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che ANAC andrà ad indicare. Nelle more delle determinazioni ANAC, la presente determina sarà pubblicata sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF).

Roma, 15/02/2018

Il Direttore Generale
Mario Giovanni Melazzini



Allegati:

- **Allegato 1** Relazione tecnica redatta a cura del Settore ICT del 5/02/2018

Pubblicato sul profilo del committente in data ^{19/02/2018}

Roma, 5 febbraio 2018

Ufficio Attività Negoziali e Gestione
Patrimonio (ANGP)
SEDE

OGGETTO: Proroga SPC WIND febbraio 2018 - aprile 2018

Premesso che nel corso dell'anno 2017 AIFA ha:

- aderito al contratto quadro denominato "SPC2" per i servizi di connettività e sicurezza del Sistema Pubblico di Connettività con il fornitore assegnato da AGID (Vodafone S.p.A.);
- concordato con tale fornitore un piano e un progetto dei fabbisogni;
- concordato un piano di migrazione, dal vecchio fornitore (Wind Tre S.p.A.) al nuovo, che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 Dicembre 2017, giorno di scadenza dell'ultimo rinnovo del contratto quadro "SPC1";
- ottenuto garanzia della prosecuzione del servizio da parte di Wind Tre, nelle more della suddetta migrazione, anche per il mese di gennaio 2018.

Si rappresenta che, alla data odierna, il nuovo fornitore (Vodafone) non è ancora stato in grado di completare la migrazione concordata con successo.

Ciò premesso, tenuto conto che Wind Tre S.p.A. ha assicurato i servizi in oggetto senza soluzione di continuità e senza oneri per il mese di gennaio 2018, poiché si riteneva che entro tale mese si sarebbe realizzata la migrazione, si rende necessario, anche al fine di garantire ad AIFA il corretto funzionamento dei sistemi informatici, prorogare l'attuale Contratto Esecutivo OPA in essere con l'Operatore Wind Tre S.p.A fino al 30 aprile 2018, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in favore dell'Agenzia con preavviso di 30gg, per i servizi già erogati in precedenza e specificati nell'offerta allegata. Tale diritto di recesso potrà essere esercitato da questa Amministrazione qualora, prima della data indicata, venga ultimata la migrazione dei servizi al un nuovo fornitore Vodafone S.p.A.

Il Dirigente

(Maurizio Trapanese)

